



REGOLAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Aggiornato

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VALUTATA la necessità di aggiornare il Regolamento approvato in data 20.12.2023

promulga il presente

Regolamento per la riscossione delle quote annuali dovute agli iscritti al CGeGL della provincia di Ravenna

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ravenna sulla base di quanto previsto dall' art. 7 D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

Art. 2 - Definizioni:

Con il termine "quota annuale" deve intendersi la quota di iscrizione dovuta annualmente dagli iscritti all'Albo, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione.

Per "anno" si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. La quota è comprensiva del contributo annuale dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri.

Art. 3 - Determinazione dell'importo:

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo del contributo relativo all'anno successivo per gli Iscritti all'Albo, per le nuove Iscrizioni e per le Re-Iscrizioni. Il Collegio inoltra agli iscritti il presente regolamento a mezzo PEC, oltre alla pubblicazione sul sito ufficiale, indicando l'ammontare della quota nonché il termine ultimo e perentorio di versamento della stessa.

Art. 4 - Titolari dell'obbligo di pagamento:

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, senza possibilità di frazionabilità e senza alcun diritto di rimborso.

In caso di reinscrizione il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati dal versamento gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reinscrizione nel corso dello stesso anno

solare.

Art. 5 - Termine di pagamento e validità:

Il pagamento della quota annuale potrà essere suddiviso in due rate con scadenza 28/02 e 31/05 di ogni anno. Il termine perentorio di versamento della quota annuale dovuta dagli iscritti al Collegio è identificato dal Consiglio del Collegio nel giorno 31 maggio di ogni anno.

Art. 6 - Inadempimenti:

- 1) Per ritardato versamento della quota associativa oltre il 30mo giorno (30/06) dal termine di cui all'art. 5 e fino al 60mo giorno (31/07) all'iscritto vengono addebitati gli ulteriori oneri di verifica e segreteria in ragione del 25% sull'importo dovuto, come determinato all'art. 3.
- 2) Oltre tale termine viene avviata d'ufficio la procedura di sospensione indeterminata e di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 - Procedura di sospensione:

A seguito delle verifiche amministrative e contabili interne al collegio, gli iscritti morosi ovvero non in regola con i versamenti sono soggetti alla sanzione della sospensione dall'esercizio della professione in base a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.lgs. 23 novembre 1944 n.382*".

Il Consiglio Direttivo, constatata l'inadempienza su informazione della segreteria del Collegio, delibererà l'avvio del **procedimento amministrativo** di sospensione che prevede:

- 1) Comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato da parte del Presidente del Collegio e audizione dell'iscritto di fronte al Consiglio Direttivo;
- 2) In seguito a relativa istruttoria, il Consiglio delibera la sospensione;
- 3) Notifica all'iscritto tramite PEC con effetto sospensivo dal momento della notifica;
- 4) Immediata pubblicizzazione dello stato di sospensione a tutti gli enti pubblici per PEC ovvero con ogni mezzo idoneo;

I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.

Il Collegio, a seguito di accertamento della posizione debitoria dei morosi oltre un anno dalla definizione della sospensione dall'albo, che non effettuino la relativa sanatoria, potrà valutare di procedere al recupero forzoso delle somme dovute, a mezzo di opportuna azione legale, con addebito delle spese legali e accessorie.

Il perdurare della situazione debitoria, peraltro già notificata all'iscritto/a, darà facoltà al Collegio di valutare il deferimento al Consiglio di Disciplina per decisioni conseguenti di carattere deontologico.

Art. 8 - Modalità di revoca della sospensione:

I morosi accertati e interessati da procedimento disciplinare di carattere amministrativo, per sanare la propria situazione debitoria del relativo anno di competenza, saranno tenuti al versamento dell'intera



somma dovuta maggiorata secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'iscritto, ottemperato alle modalità di sanamento della propria posizione, inoltra specifica comunicazione al Collegio a mezzo PEC o raccomandata, e a seguito di verifica contabile, verrà comunicato all'iscritto da parte del Collegio la riabilitazione della posizione.

L'annullamento del procedimento di sospensione viene pubblicizzato a tutti gli enti pubblici per PEC ovvero con ogni mezzo idoneo.

Art. 9 - Esercizio dell'attività professionale in regime di sospensione:

L'espletamento di attività professionali in regime di sospensione costituisce esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art.1 della legge 7 marzo 1985 n. 75, e può comportare le sanzioni penali e disciplinari previste dalla normativa relativa.

Art. 10 - Rapporti rispetto a Cassa Geometri:

Il provvedimento di sospensione emesso dal Collegio non determina alcun mutamento degli obblighi contributivi nei confronti della Cassa Geometri e non comporta alcuna variazione della posizione giuridica relativa.

Art. 11 - Condizioni di pagamento particolari:

Gli iscritti, per motivi straordinari come per es. di salute, di situazioni economiche gravi e non colpose, possono sottoporre alla valutazione del Consiglio direttivo una proposta di pagamento specifica. Tale richiesta deve essere promossa entro il termine di scadenza del 30/05 di ogni anno; eventuali richieste inoltrate successivamente non potranno essere valutate.

Gli iscritti che ricoprono incarichi politici possono richiedere al Consiglio Direttivo di deliberare l'esenzione dal pagamento della quota associativa durante l'incarico assunto; la richiesta dovrà pervenire entro il 30/05 di ogni anno per tutta la durata del loro mandato.

Art. 12 - Condizioni particolari della quota associativa:

Il Consiglio Direttivo delibera con il presente regolamento specifiche e particolari condizioni della quota associativa per agevolare l'ingresso all'attività lavorativa ai neoiscritti e/o giovani professionisti nelle seguenti modalità:

- ▶ Quota agevolata per neoiscritti. I geometri neoiscritti di età inferiore ai 30 anni alla data di prima iscrizione al collegio territoriale, potranno per tre anni fruire di una riduzione forfettaria della quota ad € 100 rispetto alla quota dovuta e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Definizione della quota per trasferimenti e cancellazioni:

In caso di **trasferimento ad altro Collegio** nel corso dell'anno l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Ravenna.

In caso di **trasferimento da altro Collegio** nel corso dell'anno l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota solo nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota al Collegio di provenienza.



Per le cancellazioni volontarie dall'albo professionale sono definite le seguenti modalità:

- Cancellazioni entro il 31/01 dell'anno successivo, quota non dovuta;
- Cancellazioni oltre 31/01 dell'anno in corso, versamento dovuto pari al 100% della quota dovuta.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce richiesta di cancellazione dall'Albo Professionale. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata al Collegio.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita alla data della richiesta di cancellazione

Art. 14 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 25.09.2024

Ravenna, 13.09.2024

Il Consiglio Direttivo